

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma

Entrata in vigore della disciplina sui rischi da campi elettromagnetici

Il 26 aprile 2012 entra in vigore la disciplina di cui al Capo IV, Titolo VIII, D.Lgs. n. 81/2008, «Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici» (art. 306, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, e art. 1, direttiva 2008/46/CE di modifica dell'art. 13, direttiva 2000/40/CE).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Datori di lavoro	-	-

26
APRILE

IPPC: comunicazione dei dati

Tutti i gestori dei complessi IPPC ex Allegato VIII alla Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, deve comunicare all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno 2011. In attesa del nuovo decreto attuativo previsto dall'art. 29-undecies, D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene che valgano le modalità di formato e comunicazione previste dal D.M. 23 novembre 2001 e relativi Allegati I e II. (Art. 29-undecies, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori dei complessi IPPC ex Allegato VIII, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006	Annuale	30 aprile 2013

30
APRILE

IPPC: comunicazione del registro PRTR

Tutti i gestori dei complessi IPPC ex Allegato I al regolamento CE n. 166/2006, al di sopra delle soglie di capacità applicabili nell'allegato, devono comunicare le informazioni di cui all'art. 5, relative all'anno precedente, all'ISPRA e all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), D.P.R. n. 157/2011, secondo la modulistica di cui all'Allegato II. Le informazioni devono riguardare, su base annuale e specificando, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, di calcoli o di stime: a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'Allegato II, per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'Allegato medesimo; b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda ex art. 6, indicando con la lettera R o D se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero; c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'Allegato II, per quantitativi superiori al valore di soglia di cui al medesimo Allegato II, colonna 1b. Con la stessa procedura potranno essere effettuate modificazioni o integrazioni della comunicazione entro il 30 giugno.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori dei complessi IPPC ex Allegato I, regolamento CE n. 166/2006, al di sopra delle soglie di capacità applicabili nell'Allegato	Annuale	30 aprile 2013

Campionamento delle acque da balneazione

Entro il 30 aprile 2012 le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione. (Art. 2, lettere c) e d), e art. 4, comma 3, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470; art. 18, comma 1, lettera b), legge 29 dicembre 2000, n. 422; art. 17, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile (stagione balneare)	31 maggio 2012

Acque da balneazione: comunicazione dei casi di non balneabilità

Le regioni devono comunicare entro il 30 aprile 2012 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutte le informazioni in proprio possesso relativamente alle cause di non balneabilità e alle misure che intendono adottare in merito, secondo le modalità indicate in decreto che deve essere emanato. (Art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Annuale	30 aprile 2013



Comunicazione annuale del tecnico responsabile per l'uso razionale dell'energia

Il 30 aprile 2012 scade il termine entro il quale i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio, per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonnellate di petrolio per tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero dello Sviluppo economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (*energy manager*). La mancata comunicazione ha escluso i soggetti obbligati dagli incentivi previsti dalla legge n. 10/1991 e, a dall'entrata in vigore del cosiddetto "Nuovo testo Unico sull'edilizia" (D.P.R. n. 380/2001), ha comportato la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5164,57 e non superiore a euro 51.645,70. (Art. 19, comma 1, legge n. 9/1991; art. 132, comma 8, D.P.R. n. 380/2001)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio, per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonnellate di petrolio per tutti gli altri settori	Annuale	30 aprile 2013

Rifiuti: comunicazione annuale 2011

Gli esercenti operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e del cosiddetto "down stream" (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006), sono tenuti a effettuare la comunicazione annuale relativa al 2011, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l'anno. Sono esonerati da questo obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, c.c., con volume d'affari annuo non superiore a euro 8.000,00, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Ai sensi della circolare 2 marzo 2011, n. 6774, emanata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, questa comunicazione potrà avvenire con le seguenti modalità alternative "a scelta dell'interessato": 1) compilando in via telematica gli appositi modelli che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it; 2) compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento dei diritti di segreteria e con le modalità di cui alla legge n. 70/1994, le schede capitolo I - Rifiuti, D.P.C.M. 27 aprile 2010, relativamente alla specifica attività svolta.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e del cosiddetto "down stream" (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006), fatta eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, c.c., con volume d'affari annuo non superiore a euro 8.000,00, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.	-	Entro sei mesi dalla data di operatività del SISTRI (31 dicembre 2012) relativamente ai rifiuti prodotti/trasportati/recuperati/smaltiti nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012 (D.M. 12 novembre 2011)

Comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza

I produttori di AEE in via ordinaria o che si avvalgono dei mezzi di comunicazione a distanza devono inviare, entro il 30 aprile 2012, la Dichiarazione MUD (capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, D.P.C.M. 27 aprile 2010) per il 2011 (art. 13, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 151/2005).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza ex D.Lgs. n. 185/1999	Annuale	30 aprile 2013

Rifiuti: comunicazione annuale dei soggetti istituzionali

I comuni o loro consorzi e le comunità montane devono comunicare entro il 30 aprile 2012 alle locali CCIAA, secondo le modalità di cui alla legge n. 70/1994, le informazioni indicate al nuovo art. 189, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 205/2010. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro, contenuta nella sanzione da 26,00 a 160,00 euro in caso di avvio tardivo ma entro 60 giorni dalla scadenza.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Comuni o loro consorzi e le comunità montane, fatta eccezione per i soggetti istituzionali localizzati in Campania (dall'operatività del SISTRI a oggi fissata al 30 giugno 2012)	Annuale	30 aprile 2013

30
APRILE

Comunicazione annuale del CONAI e dei sistemi riconosciuti sugli imballaggi

Entro il 30 aprile 2012 il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e i sistemi riconosciuti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), D.Lgs. n. 152/2006, devono comunicare alla sezione nazionale del Catasto rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione ex art. 1, legge n. 70/1994, i dati riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. (Art. 220, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e sistemi riconosciuti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), D.Lgs. n. 152/2006	Annuale	30 aprile 2013

Rifiuti: tributo speciale per il deposito in discarica

Il 30 aprile 2012 è la scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La scadenza è riferita al tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre gennaio-marzo 2012. Le modalità per il versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono rimesse ad apposita normativa regionale. Per l'omessa o l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è applicata la sanzione amministrativa commisurata al 50% del tributo relativo all'operazione. Questa sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di discarica (impresa di stoccaggio definitivo) o di impianto di incenerimento senza recupero di energia	Trimestrale	31 luglio 2012

Diritti annuali dell'Albo nazionale gestione rifiuti

Le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, determinabile secondo gli importi previsti dall'art. 21, D.M. n. 406/1998, da calcolare, a seconda dell'attività svolta, sulla base della quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti trattate o gli importi dei lavori cantierabili. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della sezione regionale e provinciale dell'Albo della regione o provincia autonoma dove ha sede legale l'impresa. L'omissione del pagamento potrà comportare la sospensione d'ufficio dall'Albo. Un nuovo decreto ministeriale, che deve essere emanato ai sensi del nuovo art. 212, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006, dovrà rideterminare la disciplina del caso. (Art. 21, D.M. 28 aprile 1998, n. 406; artt. 3 e 5, D.M. 13 dicembre 1995; art. 212, comma 15 D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali	Annuale	30 aprile 2013, salvo variazioni

Restituzione delle quote di emissione di gas a effetto serra per i gestori di impianti

I gestori degli "impianti" ex art. 3, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 216/2006, devono restituire entro il 30 aprile 2012 le quote di emissione annotate sul Registro nazionale (delle emissioni e delle quote di emissione) corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi dell'art. 15, comma 5. Potranno essere utilizzate unicamente quote di emissione di cui il gestore abbia ottenuto l'annotazione a proprio favore sul registro. Il gestore di impianti in chiusura sarà tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nella Decisione di assegnazione. L'amministratore del registro dovrà a sua volta procedere alla cancellazione dal registro delle quote di emissione restituite. A carico dei trasgressori (mancata restituzione di quote di emissione nella quantità di cui alla dichiarazione verificata od omessa dichiarazione) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. (Art. 15, comma 7, D.Lgs. n. 216/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori degli "impianti" ex art. 3, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 216/2006	Annuale	30 aprile 2013

Restituzione quote di emissione di gas a effetto serra per gli operatori aerei

Gli operatori aerei amministrati dall'Italia devono restituire entro il 30 aprile 2012 un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile 2011, da parte delle attività di trasporto aereo elencate nell'Allegato A-bis al D.Lgs. n. 216/2006 effettuate dallo stesso e come dichiarate e verificate ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, ovvero in conformità alle stime effettuate ai sensi dell'art. 15, comma 5-ter. L'amministratore del registro dovrà procedere, a sua volta, alla cancellazione dal registro delle quote di emissione restituite. A carico dei trasgressori (mancata restituzione di quote di emissione nella quantità di cui alla dichiarazione verificata od omessa dichiarazione) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per l'operatore aereo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni effettivamente rilasciate. (Art. 15, comma 7-bis, e art. 20, comma 7-quater, D.Lgs. n. 216/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Operatori aerei amministrati dall'Italia	Annuale	30 aprile 2013